

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di ossevazione di cui agli artt.8 e segg. del DPR 10/09/1990, n.285, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere ad eccezione di madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art.3

1. Ogni cadavere, prima di essere messo nel feretro, deve essere vestito od almeno avvolto decentemente in un lenzuolo.

Art.4

1. I feretri da depositarsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a 2 cm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore suddetto.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private s carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, non inferiore a 1,5 millimetri se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con parete spesse non meno di 2,5 cm. Tra le due casse, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre degradabile.

Art.5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa di piombo con nome, cognome data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà inoltre il numero di riferimento del registro dei permessi di seppellimento.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art.9, l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il trasferimento in altra sede si può fare senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art.55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal coordinatore sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco emessa all'uopo, ai termini

dell'art.83 del regolamento di polizia mortuaria 10/09/1990, n.285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra depositata presso l'ufficio dello Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di persona morta per malattia infettiva contagiosa se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il coordinatore sanitario abbia dichiarato che si può procedere senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi da maggio a tutto settembre di ogni anno.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni in cui possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del DPR 10/09/1990, n.285.

Art. 12

1. Il trasporto di cui sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco e deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt.20 e 21 del citato DPR 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato ai Sindaci di questi comuni.

Art. 14

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art.18 del DPR 285/1990, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Sindaco non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, qualora si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non ci siano funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art.13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da comune a comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni dell'art.30 del DPR 285/1990.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento del corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva con RD 1907/1937, n.1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano l'enorme di cui all'art. 27 del DPR 285/1990.

2. Per i trasporto di salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con RD 16/07/1938, n.1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme da e per stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del DPR 10/09/1990, n.285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art.70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estintoove il feretro potrà restare depositato per il telpo strettamente necessario, salvo i casi in cui le onoranze siano vietate dal Sindaco su proposta del Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per i fatto che un feretro debba attraversare in transito i territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art.35 del DPR 285/1990.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna della misure precauzionaliigieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata fuoco, portante nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo aver coperto la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto, nonché delle date di nascita e morte.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m.2), la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m.1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione della cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, portano essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla Cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente proibito spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, etc. etc.

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che la superficie della fossa. Sulle tombe private sono pure ammessi arbusti di altezza non superiore a m.1,10. Piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e devono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio preposto. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, a taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli precedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro dimensioni stabilite e previopagamento della relativa tassa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni restano di proprietà del comune. E' concesso il diritto di rinnovo per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate a cognome, nome, età, condizione, data di morte del defunto ed eventuale nome di chi fa apporre il ricordo. Previa domanda è facoltà della G.M. autorizzare altre scritte integrative.

Capo IV

TUMULAZIONI (sepulture private)

Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o forni o loculi individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, una di legno e l'altra di metallo rispondenti ai requisiti di cui agli artt.30 e 31 del DPR 285/1990.

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della giunta comunale.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni o fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore del richiedente con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto alla tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinei;
 - il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepultura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepulture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art.93, DPR 285/1990, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione; non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

3. Il suddetto diritto di concessione individuale ha la durata di anni 33 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi-ossario individuali.

6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 44

1. Potrà essere dato in concessione a persone che siano nate o residenti in Borghetto il terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su parere conforme del coordinatore sanitario dell'A.S.L e sentita la commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del coordinatore sanitario.

Art. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente anche in

proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

3. Su richiesta degli interessati, la Giunta consente la retrocessione al Comune di loculi ed aree cimiteriali già dati in concessione. Al titolare della concessione in caso di retrocessione di loculi o rinuncia a posti singoli o di famiglia in perpetuità viene corrisposto il 50% del prezzo pagato, mentre per la retrocessione di aree, l'intero prezzo pagato.

Art. 46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di 99 anni, salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre agli uffici comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento, della tomba o della cappella. L'amananza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo si dovrà adottare regolare deliberazione da parte della GM e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma di successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

4. L'importo del canone di concessione per le aree cimiteriali viene individuato proporzionalmente a misura sulla base dell'effettiva estensione dell'area stessa. La tariffa base viene determinata dall'organo esecutivo in maniera unitaria per tutti i cimiteri.

Art. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate prima del 10/02/1976, data di entrata in vigore del DPR 21/10/1975, N.803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2.- Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt.98 e 99 del DPR 285/1990.

Art. 49

1. La concessione delle aree, anche con manufatti esistenti, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

2. Le tariffe di concessione, oltre che il valore di cui all'art. 50 comma 8, sono aumentate al 100% per i richiedenti concessionari, in vita o defunti, non residenti all'atto dell'istanza.

3. Al trattamento tariffario di cui al comma 2 sono assoggettati i richiedenti concessionari, in vita o defunti, residenti all'atto dell'istanza da meno di cinque anni.

Art. 50

1. E' consentita la retrocessione al Comune della concessione acquistata. Il Comune potrà con regolare deliberazione aderirvi col rimborso dei 3/5 della somma pagata se la retrocessione avviene entro due anni dalla data della concessione, i 2/5 in ogni altro caso. Le spese per la retrocessione sono a carico del retrocedente.
2. Ogni qualvolta venga richiesta la retrocessione una porzione di area cimiteriale delle dimensioni non superiori a 3 (tre) mq. La retrocessione avverrà a titolo gratuito mentre la concessione a terzi avverrà solo a vantaggio del titolare dell'area viciniora a titolo oneroso e con obbligo di garantire il normale deflusso delle acque meteoriche a regola d'arte.
3. Il canone viene determinato ricavando dal canone vigente volta per volta il costo a mq prendendo come base di calcolo un'area tipo di mq. 3,5 per 3,5 e riducendo il risultato alla misura percentuale del 20%.
4. La retrocessione di porzione di area superiore, sempre a titolo gratuito, non potrà essere riutilizzata da terzi ma rimarrà a beneficio del Comune.
5. E' consentita la retrocessione di area cimiteriale con insistente manufatto, anche non agibile.
6. Detta retrocessione deve essere gratuita. Nel caso la suddetta fosse condizionata, e gli eventi dedotti in condizione non siano contrari alla normativa vigente, l'onere dovrà essere accollato al nuovo concessionario, salvo il caso in cui il manufatto venga destinato per uso comune.
7. L'area con insistente il manufatto verrà assegnata mediante gara, ad evidenza pubblica al miglior offerente.
8. Il manufatto verrà valutato mediante perizia tecnica a cura e spese del Comune il cui onere sarà rimborsato dal nuovo concessionario contestualmente al versamento del valore periziato; l'area dovrà avere un valore simbolico a corpo, pari a euro 5,00.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.51

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorchè i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art.84 del DPR 285/1990.

Art. 52

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del DPR 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente i campi e le file che vennero occupate prima.

Art. 53

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa rinvenute dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario el Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, etc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento di rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, occorre fare riferimento all'art.85 del DPR 285/1990 ed alla circolare del Prsidente della Giunta Regionale del 25/06/1992 – 14 SAN-ECO, pubblicato sul BUR n.27 del 1°07/1992.

Art. 54

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

2. Prima dei predetti termini il Sindaco può autorizzare le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

3. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si seguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

5. Per le salme estumulate allo scadere delle concessioni ella durata di oltre 20 anni il periodo di rotazione del tereno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni, previa autorizzazione del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

Art. 55

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del DPR 285/1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 82 del presente Regolamento.

Art. 56

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla suddetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 57

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato al fine di calcolare preventivamente le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa vanuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fosse rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 58

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente regolamento.

- 12 -

Capo VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 59

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria da cui risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con firma autenticata da cui risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt.74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 60

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto,le cui ceneri contengono.

Art. 61

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 62

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 63

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 64

1. Le urne cinerarie possono essere deposte,oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale,debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consensodelle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 65

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati dall'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 66

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa documentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.67

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 68

Fatto salvo quanto previsto dall'art.50 del D.P.R. 10.09.1990, n.285, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Art. 69

1. Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi per l'inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e colettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un depositodi di osservazione;
- d) una camera mortuaria;
- e) una cappella;
- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- g) un ossario;
- h) una sala per autopsia;
- i) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Art. 70

1. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato dal seguente personale:
un responsabile del servizio;

Art. 71

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del DPR 10/9/1990, n.285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del DPR di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni in cui possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

Art. 72

1. Il custode del cimitero:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto del cadavere come previsto dall'art.23 del DPR 10 settembre 1990, n.285;
 - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta di registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini e atti indecorosi nell'interno del cimitero e delle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la potatura delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
 - g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Capo VIII NORME DI SERVIZIO

Art.73

1. Speciale incarico del necroforo e dei manovali è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Art. 74

1. Il personale addetto al servizio dei cimiteri comunali dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - c) dall'Ufficio dello Stato Civile per i servizi funebri;
2. Il custode, gli inservienti e i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno distintivi, assegnati loro dal Comune.

Art. 75

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio dello Stato Civile.
2. Tale Atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si abbia l'autorizzazione del Sindaco o dei suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nella suddetta autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 76

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorto al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m.0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque piovane lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 78

1. E' stretto dovere del necroforo seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutando qualsiasi richiesta di fare diversamente, salvo l'ordine che gli fosse impartito di volta in volta in alcuni casi speciali.

2. Quando con tale ordine si è occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art.51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari ed i legnami abbruciati nell'interno dei cimiteri.

Art.79

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri posti in casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi , croci, pietre tombali, etc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno del seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata un atarghetta di materiale inalterabile con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso apporre la fotografia del defunto e altre diciture.
4. E' permesso il deposito di fiori e ghirlande sulle fosse.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa sarà di proprietà del Comune.

Art. 80

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratta di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art.70.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 81

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 82

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba di propri familiari.

Art. 83

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba saranno tenuti nel miglior ordine possibile; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario ad opera e cura del custode.

Art. 84

1. Ogni coltivazione che non consista in semplici arbusti sempreverdi posti sulle sepolture particolari è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 85

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi, etc., sia i campi comuni che le tombe private.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati entro un mese dalle famiglie interessate.

Art. 86

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 87

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 88

1. E' assolutamente proibito arrecare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, etc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione non autorizzata dall'autorità comunale.

Art. 89

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 90

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un comportamento non conveniente, sarà invitato dal custode o da altro personale del cimitero o della Polizia Municipale ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X

CONTRAVVENZIONI

Art. 91

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1256, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603 e degli artt.32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano I norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n.285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Art. 93

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Camino, _____

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 _____ in data 23/03/1991 _____